



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 35

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione in uso del pascolo "Prima Busa-Cunelle" – parte della p.f. 2678 C.C. Torcegno.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **due** del mese di **maggio**, alle ore 12.00, in videoconferenza da remoto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione in uso del pascolo "Prima Busa-Cunelle" – parte della p.f. 2678 C.C.
Torcegno.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri positivi di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria;

Tenuto conto che sono individuati su terreno di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, C.c. Torcegno, i pascoli denominati "Prima Busa-Cunelle", adatti all'allevamento di ovicaprini, individuati su parte della p.f. 2678 C.c. Torcegno;

Dato atto che detti terreni non risultano tavolarmente assoggettasti ad uso civico, presumibilmente per errore formale che verrà eventualmente regolarizzato a breve;

Esaminata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17.10.2017 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del nuovo Regolamento per l'uso delle malghe comunali gravate di uso civico";

Visto che la Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli con sede a Torcegno (Tn), con lettera prot. n. 1253 dd. 03.04.2024 chiede di poter avere in concessione i pascoli di prima Busa-Cunelle del Comune di Ronchi Valsugana per le stagioni di alpeggio 2024-2029 per pascolo di ovicaprini;

Esaminata la perizia di stima del più probabile valore di mercato di un prezzo di concessione, redatta in data 11.10.2023, prot. n. 3434/2023 dal tecnico incaricato dott. for. Luca Bronzini dello Studio PAN Studio Associato di Pergine Valsugana (Tn) che ha determinato in euro 1.800,00 il valore annuo di mercato dei pascoli di Prima Busa-Cunelle;

Dato atto che la Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli, con offerta prot. n. 1253 dd. 03.04.2024 ha comunicato di essere disponibile al pagamento di un canone di concessione annuo per i pascoli in oggetto pari ad € 1.850,00;

Tenuto conto che La Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della G.P. n. 731 del 06.05.2015, ha approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico- economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25 c. 4 bis della L.P. 4/2003;

Esaminato il Disciplinare tecnico – economico, già predisposto per la contigua Malga Colo-Cavè Prima Busa, che si compone di n. 25 articoli, che si rimette gli atti e che si tiene a riferimento anche per la presente concessione dei pascoli di Prima Busa-Cavè, con riferimento agli articoli inerenti la gestione dei pascoli;

Ritenuto di prevedere una cauzione dell'importo pari al 10% del valore di contratto per il corretto rispetto delle clausole contrattuali, compresa la riconsegna dei pascoli allo stato della consegna, di cui all'allegato schema di contratto che si approva con la presente deliberazione;

Esaminato lo schema di contratto di concessione in uso che si compone di n. 15 articoli, che si rimette agli atti;

Dato atto che l’Ufficio segreteria comunale ha provveduto a verificare i requisiti dichiarati dalla Società per poter affidare direttamente i pascoli in oggetto in concessione d’uso per il periodo di 6 stagioni d’alpeggio;

Ritenuto di disporre la concessione in uso a trattativa diretta per n. 6 stagioni d’alpeggio, dal 2024 al 2029, ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 39 c. 3 della L.P. 23/1990 e s.m. alla Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli di Torcegno (Tn).

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto:

- la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e il relativo Regolamento di attuazione;

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;

DELIBERA

1. di concedere in uso, a trattativa diretta ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 39 c. 3 della L.P. 23/1990 e s.m., i pascoli di Prima Busa-Cunelle, porzione della p.f. 2678 C.c. Torcegno, per il periodo di 6 annate agrarie, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, nell’anno 2024, al 10.11.2029, avverso il canone annuo di euro 1.850,00, come da offerta prot. n. 1253 dd. 03.04.2024.
2. di approvare lo schema di contratto di concessione in uso e lo schema di Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa, di cui si terrà conto solo della parte relativa ai pascoli, che si rimettono agli atti.
3. Di dare atto che verrà richiesta una cauzione pari al 10% dell’importo di contratto, da versarsi tramite PagoPA o fideiussione, prima della firma del contratto;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il contratto di concessione di cui sopra.
5. Di accertare al cap. d’entrata 955/1, cod. 3.01.03.02.001 del bilancio di previsione 2024/2026 l’importo annuo di € 1.850,00;
6. di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli, stante l’urgenza per l’imminente decorrenza del contratto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della L.R. 2/2018.

Si rammenta ai sensi dell’art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010.
- I ricorsi 2) e 3) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA COLO-CAVE’-PRIMA BUSA

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione della malga denominata “Malga Colo-Cavè-Prima Busa” di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, ubicata nelle località Colo-Cavè-Prima Busa nel Comune di Ronchi Valsugana (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga, desunta dal piano di assestamento dei beni silvo-pastorali 2015-2035, è pari a:

- Colo	ha 219,40
- Prima Busa-Cavè	ha 301,00
TOTALE SUPERFICIE	ha 520,40

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga è possibile:

- ✓ trasformare il latte prodotto;
- ✓ svolgere attività agritouristica.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione dovrà di regola iniziare dal 01 aprile di ogni anno e compiere l'intero carico entro il mese giugno e terminare non oltre il 10 novembre d'ogni anno con il completo scarico, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 91 U.B.A. (unità bovine adulte) per Colo e 42 U.B.A. per Prima Busa Cavè, così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A;
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A;
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A;
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1,0 U.B.A;

- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A;
- 1 asino e mulo sopra 6 mesi = 0,5 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 23 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilito, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre, nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Il concessionario ha l'obbligo di sottoporre la propria azienda alla valutazione del benessere animale secondo standard riconosciuti dalle autorità competenti in materia.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 6 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, la manutenzione della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il custode forestale, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 7 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistematizzazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi.

La tempistica per gli eventuali lavori che la proprietà intende effettuare sarà concordata con il concessionario in sede di verbale di consegna della Malga.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario concordati con il verbale di carico.

La manutenzione straordinaria della viabilità interna delle Malghe oggetto di contratto, come ad esempio inglehiaiatura mediante legante od asfaltatura risulta comunque a carico della proprietà.

Art. 8 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto, dal presente disciplinare e dal verbale di carico.

Art. 9 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
 - la tipologia degli abbeveratoi va concordata con la proprietà, con l'eventuale rimozione, se esistenti, delle vasche da bagno/in plastica utilizzate come abbeveratoi esterni.

Art. 10 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

-realizzare eventuali miglioramenti fondiari (attraverso il P.S.R.) e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario con il verbale di carico;

-segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Il Comune, a fronte del canone di concessione, garantisce alla Società concessionaria un servizio di trincatura per n. 2 giornate lavorative tramite utilizzo di mezzi comunali (trincia, trattore) e operaio comunale.

Art. 11 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili, ai pascoli e ai terzi in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 12 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in sei annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Art. 13 Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 14 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un **deposito cauzionale infruttifero pari al 7% dell'importo di contratto di tutto il periodo della concessione a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario**. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Art. 15 Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato dei fabbricati
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in **€ 12.550,00**, deve essere corrisposto **entro il 30.09** di ogni anno. In caso di ritardato pagamento, l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai “Pagamenti agro-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 21 Commissione dell'Ente proprietario

L'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per territorio, il custode forestale e un rappresentante del Comune.

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di permettere l'accesso alle strutture da parte del Custode Forestale.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla commissione, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salvo la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporterebbe danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il Custode Forestale di cui all'art. 21 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inoservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precise negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- 1) mancato rispetto art. 4: (Monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione;
- 2) mancato rispetto art. 5 (Carico): € 10,00 euro/capo/giorno per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato;
- 3) mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
- 4) mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;
- 5) mancato rispetto art. 19, 20 e 21 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): € 200,00 = per ogni inadempienza accertata;
- 6) mancata o parziale realizzazione degli investimenti proposti in sede di offerta tecnica e oggetto di assegnazione di punteggio:
 - per investimenti immateriali (valorizzazione, promozione, ecc.): € 300,00 per ogni inadempienza accertata;
 - per investimenti materiali (strutturali, infrastrutturali, ecc.): minimo € 300,00 per inadempienza, più i costi sostenuti dall'Ente Proprietario per la realizzazione degli investimenti;
- 7) altri requisiti oggetto di assegnazione di punteggio in sede di offerta tecnica:
 - maggior durata del periodo di monticazione: € 50,00/giorno di monticazione in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica
 - monticazione di razze locali: € 5,00/giorno e UBA di bestiame in difetto rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio, il cantiere comunale ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salvo la risoluzione per inadempimento di cui sopra, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
 - pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Il presente disciplinare viene sottoscritto per accettazione unitamente al verbale di consegna della **Malga**.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA COLO-CAVE'-PRIMA BUSA

.....

Malga di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, concessa in uso all'impresa agricola con sede nel Comune di in via telefono con contratto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località i sottoscritti membri della Commissione comunale in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,

Visti l'atto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra, per il periodo

effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione del concessionario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo

- La "Malga Colo-Cavè-Prima Busa" costituita da una superficie pascoliva di ha 520,40 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	Consistenza catatstale mq/N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
p.ed. 646 c.c. Ronchi Complesso Malga Colo	Casara, stalla con sala mungitura , caseificio e punto vendita	-	buono	
p.ed. 448/1 c.c. Torcegno Malga Cavé	Stalla	232 mq	discreto	
p.ed. 448/2 c.c. Torcegno Malga I^Busa	Casara	4,5 vani	discreto	
p.ed. 448/4 c.c. Torcegno	Casara e deposito	2,5 vani	discreto	

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada, viabilità con fondo calcareo dotata di canalette tarsversali	Strada agricola Colo Strada agricola Cavé Strada agricola I^ Busa	Buona Buona Buona	
Pozze	
Acquedotto	solo Malga Colo	Buona	
Altro	

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note
Sala mungitura c/o Malga Colo	Buona	
.....	
.....	
.....	

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso, nonché ad attuare il seguente piano annuale di manutenzione ordinaria a proprio carico:

Tipologia delle manutenzioni

Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati

Sfalcio infestanti sul pascolo

Manutenzione chiudende e recinzioni

Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri

Pulizia generale ricoveri animali

Manutenzione della viabilità

Manutenzione dei fabbricati

Pulizia locali

Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico

Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spурго ed alla formazione dei canali di adduzione

Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione

Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione

Altro

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d'inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte**:

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA COLO-CAVE'-PRIMA BUSA

.....

Malga di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana concessa all'impresa agricola, con sede nel Comune di (Prov.) Via telefono, con contratto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località

....., i sottoscritti membri della Commissione comunale, in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig,

visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal al,;

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni concessi in uso,

RICONSEGNA

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze del concessionario, e più precisamente:

FABBRICATI

Denominazione fabbricato	Utilizzo	Consistenza catastale mq/N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
p.ed. 646 c.c. Ronchi Complesso Malga Colo	Casara, stalla con sala mungitura , caseificio e punto vendita	-	buono	
p.ed. 448/1 c.c. Torcegno Malga Cavé	Stalla	232 mq	discreto	
p.ed. 448/2 c.c. Torcegno Malga I^Busa	Casara	4,5 vani	discreto	
p.ed. 448/4 c.c. Torcegno Malga Cavé	Casara e deposito	2,5 vani	discreto	

INFRASTRUTTURE

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada, viabilità con fondo calcareo dotata di canalette tarsversali	Strada agricola Colo Strada agricola Cavé Strada agricola I^ Busa	Buona Buona Buona	
Pozze	
Acquedotto	solo Malga Colo	Buona	
Altro	

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:
IMPIANTI E ATTREZZATURE

Descrizione	Stato di manutenzione	Note
Sala mungitura c/o Malga Colo	Buona	
.....	
.....	
.....	

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario
.....		
.....		
.....		
.....		

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA COLO-CAVE'-PRIMA BUSA

Premessa

Dato atto che la Malga Colo-Cave-Prima Busa di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricola per il periodo dal al, con contratto di concessione sottoscritto in data,

Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di miglioria che annualmente il concessionario deve eseguire a proprie spese in base al capitolato,

I SOTTOSCRITTI:

- i sottoscritti membri della Commissione comunale
- il Rappresentante del concessionario

il giorno in Comune di Ronchi Valsugana (TN)

- Visti:
 - Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che il concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;
 - il verbale di consegna della malga redatto in data
 - il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste);
 - in particolare il carico stabilito dal disciplinare e dal piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) in U.B.A. 200 e verificata la tolleranza in più o in meno di 30% U.B.A. per Colo e 40% U.B.A. per Cavè-Prima Busa,

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	PRODUZIONE (kg/die)	DI LATTE	MANGIME (kg/capo/die)
	da 16 a 25		
	da 7 a 15		
	Fino a 6		

- il concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti **interventi ordinari** a suo carico:

LAVORI ORDINARI	
-----------------	--

	EVENTUALE DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA
Sfalcio infestanti sul pascolo prima della fioritura	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione	
Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie	
Corretto accumulo e smaltimento dei rifiuti	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell'acqua	
Manutenzione pozze d'abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico	
Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche	
Manutenzione della viabilità ordinaria	
Manutenzione dei fabbricati	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione	
Altre manutenzioni:	

Il concessionario si impegna a realizzare gli **interventi straordinari** previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione dell'atto di concessione:

descrizione particolareggiata dei lavori straordinari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga	STIMA		
	€	Ore/materiale	Importo complessivo (€)
a.			
b.			
c.			

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell'effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di concessione, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per il Comune Sig./Sig.ra Sig. Sig.

Per il Concessionario Sig.

SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA COLO-CAVE'- PRIMA BUSA

Premessa

Dato atto che la Malga Colo-Cavè-Prima Busa di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricolacon durata della concessione dal al

Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente dal concessionario a proprie spese, così come previsto dal disciplinare di concessione e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

- i sottoscritti _____ membri della Commissione comunale
 - Sig. rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di(Prov.),

VISTI il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) ed i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data _____ / _____ / _____,

si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di € , così come previsto dall'atto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del concessionario.

La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di giorni, a decorrere dalla data del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed insufficiente (*riportare solo se il concessionario non realizzerà i lavori*).

La relativa spesa di € , più la maggiorazione di €, sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal concessionario, pena la risoluzione del contratto (*riportare solo se il concessionario non realizzerà i lavori*).

Hanno altresì accertato accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione straordinaria:

Il concessionario ha realizzato gli interventi straordinari concordati con il verbale di carico e pertanto la proprietà defalcherà la somma di euro _____ dal canone di concessione previsto per il corrente anno, come stabilito dall'art. 9 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto e, in segno di conferma, sottoscritto.

Per la Proprietà Sig. Sig. Sig.

Per il concessionario Sig.

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

Rep. N. __ /2024/Atti privati autenticati.

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: concessione in uso pascoli denominati “Prima Busa-Cunelle” C.C. Ronchi Valsugana.

L'anno duemilaventiquattro, addi _____ del mese di _____ in Ronchi Valsugana, presso la sede municipale sita in via Marchi, n. 6, con la presente scrittura privata, tra i signori: ---
1) Ganarin Federico Maria, nato a Borgo Valsugana il 27.12.1985, Sindaco pro tempore del Comune di Ronchi Valsugana, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Ronchi Valsugana, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del Comune di Ronchi Valsugana P.Iva 00291640225, in esecuzione della deliberazione giuntale n. ___ del _____; -----

2) sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli, con sede in Torcegno, via _____ n. ___, Codice fiscale Partita IVA _____; -----

I predetti comparenti, sono rispettivamente assistiti: -----

- Il _____ da _____, funzionario della _____; -----

- Il _____ da _____, funzionario della _____; -----

facendo seguito a quanto stabilito per la concessione in uso dei pascoli e con il puntuale intervento dei sopracitati rappresentanti sindacali, in

deroga alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e 29 della L. 11.02.1971 n. 11 e art. 45 L 203/1982. -----

Premesso

- che con deliberazione giuntale n. ___ del _____ è stato approvato il presente schema di contratto finalizzato alla concessione in uso dei pascoli per ovicaprini denominati "Prima Busa-Cunelle", alla Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli di Torcegno (Tn)-----
Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori

stipulano

- 1) Il Comune di Ronchi Valsugana, come sopra rappresentato, concede in uso alla Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli che nel prosieguo sarà nominato concessionario, che accetta a mezzo del suo Legale Rappresentante, i pascoli per ovicaprini denominati "Prima Busa-Cunelle" (siti su parte della p.f. 2678 C.c. Torcegno), così come meglio individuati nel vigente piano di assestamento dei beni silvo-pastorali adottato dal Comune di Ronchi Valsugana.-----
- 2) I pascoli devono essere utilizzati con le modalità e le finalità indicate nel Disciplinare tecnico – economico approvato per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa, che fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del presente contratto di concessione, solo per la parte inerente i pascoli. -----

Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate presso questo Comune o presso l'Ufficio del Veterinario dell'A.P.S.S. prima della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio. Tali certificazioni saranno

restituite all'atto della demonticazione. -----

- 3) Il concessionario dichiara di aver visionato i pascoli concessi in uso, di averli trovati idonei all'uso convenuto e, pertanto, di prenderli in consegna ad ogni effetto, costituendosi custode degli stessi. Il concessionario si impegna a riconsegnare i pascoli nello stato in cui li hanno ricevuti, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. -----
- 4) In caso di migliorie e addizioni eseguite senza il consenso del Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno. -----
- 5) Il canone di concessione è di euro 1.850,00 per ogni annata agraria, che dovrà essere versato tramite PagoPA al Comune di Ronchi Valsugana **entro il 30.09** di ogni anno. La cauzione pari al 10% dell'importo complessivo per le 6 annate agrarie, dell'importo di **€ 1.110,00** sarà da versare tramite PagoPA o fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna dei pascoli ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.-----
- 6) La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha una durata di 6 annate agrarie, con le modalità indicate nel citato Disciplinare tecnico – economico per la ge-

stione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione in qualunque tempo, con preavviso di almeno 120 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per ragioni di pubblico interesse. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 120 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

- 7) Il concessionario deve consentire l'accesso ai pascoli agli incaricati del Comune, ove gli stessi ne motivino la necessità.
- 8)** Le spese di ordinarie e straordinaria manutenzione sono ripartite tra concedente e concessionario come indicato nel citato Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa.-----
- 9) Le disposizioni previste in questo contratto sono integrate con quanto indicato nel citato Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Colo-Cavè-Prima Busa con riferimento alle disposizioni inerenti i pascoli. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.-----
- 10) Il concessionario dichiara a tutti gli effetti del presente atto:
 - a) di eleggere ai fini del presente contratto il proprio domicilio presso la sede municipale del Comune di Ronchi Valsugana;-----
 - b) che in caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trento; -----
 - c) che il proprio domicilio fiscale è il seguente: Ronchi Valsugana via Marchi n. 6.-----
- 11) Il concessionario prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono fatte a mani proprie del Legale

Rappresentante del concessionario, oppure al domicilio eletto nel
presente atto.-----

- 12) Il rappresentante del concessionario dichiara che nei suoi confronti e nei confronti della Società Agricola Semplice che rappresenta non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 19 settembre 1993, n. 369, convertito nella Legge 15 novembre 1993 n. 461.-----
- 13) Ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131 art. 2 c. 1 della tariffa (parte II) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione, le relative spese – nessuna esclusa – sono a carico del concessionario.--
- 14) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. -----
- 15) Il concessionario ed il Comune si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione.-----

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Ronchi Valsugana

Il Sindaco Ganarin Federico Maria

Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI

Io sottoscritta dott.ssa Alessia Campaldini, Segretario comunale di Ronchi Valsugana, esercitante le funzioni di Ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte il Comune di Ronchi Valsugana, ed autorizzato, nel caso di scritture private ad autenticarne le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti locali della regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia delle parti d'accordo tra loro e con il mio consenso

CERTIFICO

Che i Signori:

- Federico Maria Ganarin, nato a Borgo Valsugana (Tn) il 27.12.1985, il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza del Comune di Ronchi Valsugana quale Sindaco pro tempore - CF: 00291640225, concedente;
- _____, nato a _____ il _____, residente a Ronchi Valsugana (Tn) in loc. _____ n._____, il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della Società Agricola Semplice Stroppa Albino e Figli - P.IVA: _____ concessionario;
- _____, estremi..., rappresentante sindacale agricoltori;
- _____, estremi..., rappresentante sindacale agricoltori;

della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, hanno sottoscritto oggi in mia presenza, l'atto che precede valutato da me non in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Ronchi Valsugana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessia Campaldini